

MODIFICA DELL'ART. 506 C.P.C. (\*)  
(Disegno di legge n. 2859)

Il nostro codice di procedura civile prevede, come esito della esecuzione forzata, l'assegnazione del bene pignorato al creditore, che ne faccia domanda, in alternativa alla vendita coatta. Nel codice di procedura civile l'assegnazione è disciplinata, rispettivamente, con riferimento alla esecuzione mobiliare, a quella presso terzi e a quella immobiliare.

L'art. 506 c.p.c. prevede, in via generale, che l'assegnazione può essere fatta solo ad un valore minimo rappresentato da quello del compendio e comunque non al di sotto delle spese di esecuzione e dei crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'offerente. Il nostro codice di procedura civile prevede che il primo incanto possa andare deserto ed in questa ipotesi contempla che il successivo incanto possa tenersi nella esecuzione mobiliare a «qualsiasi offerta» (art. 538, 2° comma) e per quella immobiliare ad «un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente» (art. 591 c.p.c.).

Esso tuttavia nulla dispone a proposito del prezzo che debba essere offerto da chi domanda l'assegnazione del bene dopo che sia andato deserto il nuovo incanto e così non si siano avuti acquirenti ad offerta libera per l'esecuzione mobiliare o ribassata per quella immobiliare.

Anche in questo caso tuttavia nel silenzio di una specifica disposizione di legge, si ritiene comunemente che il prezzo di assegnazione non può essere inferiore a quello risultante dall'ordinanza che dispone il primo incanto o dalla stima e in ogni caso non al di sotto di quello disposto dall'art. 506 c.p.c. In altri termini non si fa differenza tra l'assegnazione disposta dopo che sia andato deserto il primo incanto al prezzo base o successivamente dopo che siano andati deserti i nuovi incanti ad un prezzo inferiore. In ordine alla controversia sul punto veggansi: P. CASTORO, *Il*

---

(\*) Il disegno di legge fu presentato alla Presidenza del Senato della X Legislatura il 31.5.1991. Esso è stato ripresentato nella XI Legislatura con il disegno di legge n. 1232.

## CAPITOLO PRIMO

*processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 1980, p. 355; F. CARNELUTTI, *Istituzioni di diritto processuale*, Roma, 1955, III, p. 52; G. VALCAVI, in *Giurisprudenza completa della Corte suprema di Cassazione, Sezioni civili*, 1955, I, p. 420; Pretura di Treviglio, 6 aprile 1965, in *Corti di Brescia, Venezia e Trieste*, 1965, p. 529.

Costituisce una lacuna del nostro ordinamento la mancata previsione che possa essere richiesta e disposta una assegnazione dopo che sia andato deserto il nuovo incanto, ad un prezzo inferiore a quello stabilito dall'art. 506 c.p.c. così da assicurare una probabilità in più di un esito positivo della esecuzione forzata. Il disegno di legge propone di prevedere una integrazione all'art. 506 c.p.c. con l'aggiunta di un comma che prevede che l'assegnazione possa essere disposta dal giudice dell'esecuzione dopo che sia andato deserto il nuovo incanto, ad un prezzo inferiore e che il giudice abbia a stabilire, sentito il debitore e gli altri creditori ed eventualmente, nel caso fosse ritenuto necessario, un perito, con ordinanza non impugnabile, tenuto conto della circostanza specifica che il bene è rimasto invenduto.

### Art. 1.

1. All'art. 506 c.p.c. è aggiunto in fine, il seguente comma:

«Nel caso in cui siano andati deserti gli incanti successivi l'assegnazione può essere disposta sentiti il debitore e i creditori concorrenti con l'offerente, ad un prezzo inferiore a quello che precede e che deve essere determinato dal giudice all'esecuzione».